

Statuto del PD Circostrizione estero

Statuto del PD nella Circostrizione estero (ai sensi dello Statuto nazionale approvato in data 22 maggio 2010)

Parte I

Principi generali

Articolo 1.

(Principi del Partito Democratico nella Circostrizione estero)

1. Lo Statuto della Circostrizione estero del Partito Democratico richiama e rispetta i principi generali dettati dallo Statuto nazionale del Partito Democratico, del suo Manifesto dei Valori e del Codice Etico.
2. Tutto ciò che non è espressamente regolato da questo Statuto è rimandato allo Statuto, Manifesto dei valori e Codice etico del Partito Democratico.

PARTE II

Principi e soggetti della vita democratica del Partito nella Circostrizione estero

Articolo 2.

(Principi della democrazia interna)

1. La Circostrizione estero del Partito Democratico estero si basa sul principio del federalismo politico ed è costituito da iscritti ed elettori. Persegue il principio delle pari opportunità, secondo il dettato degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione e degli art. 1.3 e 1.6 dello Statuto del Partito Democratico.
2. La Circostrizione estero del Partito Democratico affida alla partecipazione degli iscritti e degli elettori, di norma tramite lo strumento delle primarie, le decisioni circa l'elezione delle cariche politiche e la scelta delle candidature per le cariche istituzionali e per il Parlamento nazionale ed europeo.

Articolo 3.

(Principali soggetti del Partito e loro diritti e doveri)

1. La Circostrizione estero del Partito Democratico è composta di diversi livelli territoriali e forme plurali di partecipazione alla vita politica. Lo Statuto estero identifica due soggetti principali della democrazia interna: gli "iscritti" e gli "elettori", con diversi diritti e doveri.
2. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini di altri Paesi si iscrivono al Partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, lo Statuto del Partito Democratico, il presente Statuto, il Codice etico e accettando di essere registrate nell'Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori, nei Paesi ove ciò è possibile.
3. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini di altri Paesi, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori, nei Paesi ove ciò è possibile.

4. Per tutto ciò che concerne i diritti e i doveri degli iscritti e degli elettori si fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto nazionale.

5. L'iscrizione al Partito all'estero, così come la registrazione nell'Albo degli elettori, può avvenire anche per via telematica, è individuale ed è possibile a partire dal compimento del sedicesimo anno di età. Copia dell'elenco delle iscrizioni al Partito e delle registrazioni all'Albo delle elettrici e degli elettori e di ogni singola persona deve essere obbligatoriamente trasmessa al Coordinamento della Circostrizione estero del Partito Democratico e alla Segreteria di Paese. I relativi dati saranno trattati ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto. Saranno esclusivamente l'Anagrafe degli iscritti e l'Albo inviati al Coordinamento della Circostrizione estero del Partito Democratico a far fede in caso di controversie locali.

PARTE III

Modalità di elezione degli organismi dirigenti nazionali

Articolo 4.

(Assemblea dei delegati eletti all'estero)

1. L'Assemblea della Circostrizione estero del PD è composta da 44 persone elette all'assemblea nazionale secondo le modalità indicate dall'art. 9 dello Statuto del Partito Democratico. Partecipano ai lavori dell'Assemblea della circostrizione estero il Responsabile per gli italiani nel mondo e i parlamentari del PD, senza diritto di voto.

2. L'Assemblea dei delegati eletti all'estero e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica del Partito all'estero, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti all'estero, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte delle ripartizioni continentali.

3. L'Assemblea dei delegati eletti all'estero esprime indirizzi sulla politica del partito sia attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, sia nel corso di riunioni plenarie, sia mediante il lavoro di Commissioni permanenti o temporanee, istituite al proprio interno su argomenti specifici, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti posti o proposti dalla Presidenza o dal Coordinamento della Circostrizione estero.

4. Vista la specificità della Circostrizione estero che istituzionalmente utilizza il voto per corrispondenza per eleggere 18 parlamentari, tenuto conto delle enormi distanze, delle difficoltà logistiche ed economiche nel convocare l'Assemblea plenaria, in casi specifici e qualora la Presidenza lo ritenga opportuno, è possibile utilizzare le votazioni tramite posta elettronica.

5. L'Assemblea dei delegati eletti all'estero elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti si procede al ballottaggio, sempre a scrutinio segreto, fra i due candidati più votati. Il Presidente dell'Assemblea dei delegati eletti all'estero resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea degli eletti all'estero e ha il compito esclusivo di convocare e presiedere i lavori della relativa Assemblea. Il Presidente può nominare un ufficio di Presidenza votato dall'Assemblea e composto di due membri oltre il Presidente individuati tra i delegati eletti all'estero.

6. L'Assemblea dei delegati eletti all'estero è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una

volta ogni sei mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente qualora lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti.

7. Il mandato dell'Assemblea dei delegati eletti all'estero dura quattro anni.

Articolo 5.

(Elezioni dei componenti di diritto alla Direzione nazionale)

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 dello Statuto nazionale i quattro componenti di diritto alla Direzione Nazionale della Circostrizione estero del Partito Democratico e i loro supplenti sono eletti tenendo conto della rappresentanza geografica e della diversità di genere.

Articolo 6.

(Elezioni del Coordinamento della Circostrizione estero)

1. Il Coordinamento della Circostrizione estero del Partito Democratico (di seguito chiamato Coordinamento della Circostrizione estero) è l'organismo di coordinamento del Partito Democratico all'estero e di indirizzo politico, espresso sulla base della piattaforma politica approvata al momento dell'elezione del Segretario nazionale, tenendo conto delle deliberazioni e degli indirizzi votati dall'Assemblea della Circostrizione estero.

2. Fanno parte del Coordinamento della Circostrizione estero, con funzioni di indirizzo e coordinamento, i quattro coordinatori delle ripartizioni, il Presidente dell'Assemblea della Circostrizione estero, il Responsabile del PD per gli italiani nel mondo, i parlamentari eletti all'estero e, su proposta del Responsabile del PD per gli italiani nel mondo, non più di tre altri componenti, votati a maggioranza dall'Assemblea della Circostrizione estero nel rispetto del pluralismo.

PARTE IV

Struttura federale e diverse specificità territoriali

Articolo 7.

(Autonomia statutaria della Circostrizione estero)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale, il presente Statuto regola l'attività del partito nel suo ambito territoriale.

2. Ai sensi dell'art. 10 comma 3 dello Statuto del Partito Democratico, il presente Statuto è approvato e modificato dalla Assemblea della Circostrizione estero a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Sono sottoposte alla discussione e al voto le proposte sottoscritte da almeno 9 componenti dell'Assemblea della Circostrizione estero, equivalenti a circa un quinto dell'assemblea.

4. Il presente Statuto entra in vigore entro trenta giorni dall'approvazione, a meno che entro tale termine non siano sollevati problemi di conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale. Gli eventuali conflitti di normativa sono risolti attraverso le procedure previste dallo Statuto nazionale.

5. Le autonomie politica e organizzativa dei diversi livelli territoriali del partito sono consentite a livello

locale, di Paese o di Ripartizione, purché coerenti con i principi generali di questo Statuto e dallo Statuto, Manifesto dei valori e Codice etico del Partito Democratico.

Articolo 8.

(Autonomia delle strutture territoriali)

1. Ai diversi livelli del partito è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riserva alla potestà degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello locale e di Paese.
2. Nel caso di alleanze politiche o di accordi con partiti di altri paesi, il livello territoriale competente è tenuto a informare preventivamente il Segretario di Paese e il Coordinatore della Circoscrizione estero, che informa la Segreteria nazionale del PD, cui è demandata la decisione finale.
3. Gli organi nazionali italiani possono intervenire direttamente negli ambiti riservati ai livelli territoriali di Ripartizione, di Paese e locali qualora gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico del Partito Democratico. In tali casi la Direzione nazionale può annullare le deliberazioni della Circoscrizione estero o dei suoi diversi livelli territoriali.
4. L'autonomia territoriale, di Continente, di Paese o locale che sia, comprende anche la possibilità di stipulare accordi tra le unioni di Paese e locali, fermo restando che detti accordi rispettino i principi dello Statuto della Circoscrizione estero e quello nazionale, oltre che le responsabilità dei vari livelli territoriali sanciti in questo statuto.
5. La Circoscrizione estero del Partito Democratico può, altresì, stipulare patti programmatici e di azione, generali o rivolti a specifici obiettivi, con forze sociali e associative operanti in Italia e all'estero, secondo i principi e le modalità previste negli articoli 9 e 10 di questo Statuto.

Articolo 9.

(Circoli locali, segreterie di Paese , Coordinamenti di Ripartizione e Commissioni di Garanzia)

1. I Circoli costituiscono le unità politiche e organizzative nelle quali gli iscritti e gli elettori partecipano alla vita del partito. Si distinguono in:
 - a) circoli territoriali, legati al luogo di residenza;
 - b) circoli ambientali, legati alla sede di lavoro e/o di studio;
 - c) circoli on-line, attivi sulla rete internet e ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio.
 - d) circoli tematici, legati a specifiche tematiche.In ciascuna località e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio possono essere costituiti circoli che abbiano almeno un minimo di venticinque tesserati. Laddove vi è un unico circolo il numero minimo di tesserati è di sette.
2. Ogni cittadino italiano o straniero (che rispetti le condizioni e i requisiti fissati dall'art. 3, comma 2 del presente Statuto) può essere iscritto a un solo circolo territoriale, ambientale oppure on-line in Italia o all'estero. Può partecipare al dibattito politico, con diritto di parola, in tutti i circoli in cui lo ritiene utile, ma esercita il diritto di voto esclusivamente nel circolo in cui è iscritto, secondo le modalità stabilite da questo

Statuto e gode dell'elettorato passivo in base ai requisiti di cittadinanza di volta in volta richiesti.

3. Gli iscritti ai circoli on-line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna e all'elezione degli organi dirigenti di questi, indicano il circolo territoriale o ambientale di riferimento, almeno dove vi sia presenza reale e concreta di essi, al solo fine di creare un contatto e una reciproca conoscenza dei vari militanti delle due diverse e distinte realtà.

4. Ogni elettore può partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei circoli.

5. Ogni circolo locale deve necessariamente avere un'Assemblea degli iscritti, un Presidente, un segretario politico esecutivo e un Tesoriere.

6. Altre figure e responsabilità possono essere decise e introdotte dalla segreteria del circolo a seconda delle esigenze locali.

7. Può far parte degli organismi dirigenti del partito ai vari livelli territoriali della Circostrizione chi risulta iscritto all'AIRE, o chi risieda temporaneamente all'estero, per motivi di lavoro o di studio.

8. Commissioni di garanzia.

Ogni circolo dovrà dotarsi di una Commissione di garanzia. I componenti di detta commissione sono scelti tra gli iscritti al Partito Democratico e la loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica politica all'interno del partito. I componenti della Commissione di garanzia non possono essere candidati a cariche interne al partito stesso, né sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi, pena il decadimento immediato dalla funzione di garante.

Avverso le decisioni di tali commissioni è ammesso il ricorso alle Commissioni del livello superiore di garanzia.

Se il circolo locale non potrà dotarsi di una Commissione di garanzia le eventuali controversie saranno giudicate dal livello superiore: la Commissione di Garanzia Ripartizione o la Commissione di garanzia della Circostrizione estero, che devono essere istituite.

9. Nei Paesi ove vi sia un solo circolo, esso costituisce anche la Segreteria di Paese. La Segreteria di Paese è organismo di ambito territoriale nazionale con compiti di indirizzo politico e ruolo di raccordo tra i vari circoli locali del Paese di riferimento e gli altri livelli di rappresentanza territoriale del Partito.

10. Ogni Segreteria di Paese dovrà necessariamente avere un'Assemblea, un Presidente dell'Assemblea, un Segretario politico e un Tesoriere.

11. Altre figure e responsabilità possono essere decise e introdotte dalla Segreteria di Paese a seconda delle esigenze locali.

12. I coordinamenti di Ripartizione devono favorire e promuovere la nascita di nuovi circoli in paesi dove non ve ne sia presenza, con compiti di organizzazione e raccordo del partito a livello continentale e, nel caso della Ripartizione Africa/Asia/Oceania/Antartide, anche intercontinentale. Detti coordinamenti dovranno necessariamente avere un Coordinatore, un Tesoriere e altre figure stabilite localmente sulla base delle esigenze locali.

13. I coordinamenti di Ripartizione sono espressione diretta di tutte le organizzazioni politiche dei paesi compresi nella Ripartizione elettorale in questione.

14. Fa parte dei coordinamenti di Ripartizione almeno un delegato per ciascun Paese in cui vi sia almeno una organizzazione del Partito, designato localmente secondo le scelte e le decisioni delle rappresentanze territoriali.

Articolo 10.

(Mandati politici)

1. I mandati di Segretario di Paese e Segretario locale durano quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta consecutiva.

2. L'elezione del segretario di circolo e di Paese e delle relative assemblee e direttivi, avviene con il voto personale, diretto e segreto dei soli iscritti al PD, secondo le modalità previste dallo Statuto nazionale del Partito Democratico.

3. Le candidature a Segretario locale e a Segretario di Paese vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti della relativa Assemblea, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun livello elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli iscritti al Partito al relativo livello in cui ci si candida.

4. L'elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione al momento dell'indizione dell'elezione e presenti nell'Anagrafe degli iscritti da almeno quattro mesi prima del giorno in cui sono state indette le elezioni, fatta eccezione per le prime elezioni dopo l'approvazione di questo Statuto. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

5. Se il Segretario di Paese o locale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, il Presidente della relativa Assemblea convoca l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla cessazione del mandato per decidere come eleggere il nuovo Segretario e la stessa Assemblea.

6. L'Assemblea può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l'Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per il Segretario.

PARTE V

Selezione dei candidati alle diverse cariche istituzionali

Articolo 11.

(Elezioni primarie e selezione candidati)

1. Per "elezioni primarie" si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive, secondo meccanismi stabiliti dal Regolamento.

2. Il Regolamento per le elezioni primarie è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea della Circostrizione estero. Esso deve rispettare i principi del Regolamento per le primarie all'estero dell'ottobre 2009 e successive modifiche, il Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dall'Assemblea nazionale e il Codice Etico nazionale.

3. Il Regolamento per le Primarie all'estero di cui al comma 2 è oggetto di ratifica da parte dell'Assemblea della Circostrizione estero.

4. Le elettrici e gli elettori che non possiedono il requisito della cittadinanza italiana non possono partecipare alle primarie per la scelta dei candidati alle cariche istituzionali e parlamentari.

Articolo 12.

(Primarie di coalizione)

1. Qualora il Partito Democratico stipuli accordi pre-elettorali confederali o di coalizione con altre forze politiche a vari livelli, i candidati comuni alle diverse cariche vengono selezionati mediante meccanismi stabiliti dal Regolamento.

PARTE VI

Principi ispiratori per le diverse candidature politiche e ruoli istituzionali

Articolo 13.

(Codice etico)

1. Non possono far parte del Partito Democratico, né essere candidate a cariche interne o rappresentare il Partito a cariche istituzionali, coloro che risultino essere esclusi sulla base del Codice Etico nazionale.

"(Incandidabilità e incompatibilità)

1. Incompatibilità.

Non si può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale, i parlamentari nazionali ed europei e coloro che ricoprono importanti ruoli istituzionali o cariche esecutive per gli italiani all'estero non sono candidabili alla carica di segretario di Paese o coordinatore di Ripartizione;

2. Per tutto ciò che riguarda le incandidabilità e le incompatibilità si fa riferimento a quanto previsto dallo Statuto, Manifesto dei valori e Codice etico del Partito Democratico.

PARTE VII

Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione del programma e la formazione politica

Articolo 15.

(Forum tematici e generalisti)

1. Le finalità dei Forum delle donne, dei giovani, degli anziani, della rete associativa e di enti tematici e generalisti sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito e il coinvolgimento di tutti quei cittadini, anche non elettori, nell'elaborazione di proposte programmatiche e di individuazione di campagne su temi specifici. I Forum producono discussioni

e materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito Democratico, di cui i gruppi dirigenti ai diversi livelli territoriali devono tener conto ai fini delle scelte e degli indirizzi politici.

2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini. I partecipanti, qualora lo accettino al momento della propria adesione al Forum, vengono registrati nell'Albo degli elettori della Circoscrizione estero del Partito Democratico.

3. I Forum sono indipendenti, autonomi e dotati di un proprio Statuto, ma hanno un rapporto di collaborazione e dialogo attivo con i gruppi dirigenti della Circoscrizione estero del Partito Democratico ai suoi diversi livelli. Un Forum è riconosciuto dal Partito Democratico e collabora con esso a livello locale secondo quanto stabilito dal precedente comma 1.

4. I Forum tematici che abbiano un radicamento e un'organizzazione a vari livelli o di tipo globale, sono riconosciuti dal Partito Democratico e collaborano con esso anche al livello nazionale della Circoscrizione estero, secondo quanto stabilito dal precedente comma 1, qualora siano attivi nelle quattro Ripartizioni elettorali.

5. Il rapporto con i Forum può essere meglio disciplinato sia a livello locale che nazionale da Regolamenti comuni e condivisi che dovranno essere sottoscritti dai responsabili dei Forum e del Partito Democratico ai diversi livelli.

6. Gli organismi dirigenti del Partito Democratico si esprimono sull'attività e sui materiali prodotti dai Forum quando discutono o deliberano su contenuti da essi proposti, secondo le modalità stabilite dagli eventuali Regolamenti di cui al precedente comma 5.

7. I materiali e i documenti prodotti dai Forum devono essere pubblici e accessibili a tutti in forma gratuita. Il Partito Democratico decide liberamente di utilizzarli per l'elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni e iniziative politiche.

8. La Circoscrizione estero del Partito Democratico promuove la creazione di un luogo pubblico di riflessione, ricerca, discussione ed elaborazione politica e culturale riguardante i temi delle migrazioni e delle problematiche legate agli italiani che vivono all'estero. Il Forum, che si avvarrà anche delle forme telematiche, si pone l'obiettivo di dialogare e collaborare con le strutture di formazione politica, le personalità, i gruppi organizzati che fanno parte del vasto mondo democratico e progressista presente tra le nostre collettività all'estero o in Italia.

Articolo 16.

(Fondazioni, associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale)

1. Il Partito Democratico, ai sensi dell'Art. 18 della Costituzione, favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione ai vari livelli territoriali con fondazioni, associazioni e altri istituti locali, di Paese e internazionali, a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l'autonomia.

2. Il Partito Democratico riconosce tali fondazioni, associazioni e istituti quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito scientifico, la elaborazione politico-programmatica ai vari livelli territoriali.

PARTE VIII

Gestione finanziaria della Circostrizione estero

Articolo 17.

(Comitato di tesoreria della Circostrizione estero)

1. Presso il Coordinamento della Circostrizione estero è costituito un Comitato di tesoreria, eletto a maggioranza dall'Assemblea della Circostrizione estero.
2. Gli iscritti al Partito Democratico all'estero hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una "quota di iscrizione annuale" da versare al momento del tesseramento e secondo quanto stabilito dalle strutture locali o di Paese.
3. I proventi derivanti dalle quote di iscrizione o altre forme di autofinanziamento restano a esclusiva disposizione del circolo locale.
4. Il finanziamento della Circostrizione estero del Partito Democratico deriva delle risorse previste dal rimborso elettorale proveniente, secondo le vigenti disposizioni di legge, dal voto politico nella Circostrizione estero e dalle eventuali campagne di autofinanziamento.
5. Le risorse finanziarie spettanti alla Circostrizione estero provenienti dal Rimborso elettorale secondo le vigenti disposizioni di legge, sono stabilite annualmente dal Tesoriere nazionale del Partito Democratico, d'intesa con il Comitato di tesoreria della Circostrizione estero del Partito Democratico, in rapporto al finanziamento percepito in occasione di elezioni politiche nella stessa Circostrizione Estero e secondo le esigenze organizzative e le attività politiche previste per quell'anno in detta Circostrizione. L'impiego delle risorse economiche annualmente stabilite è deciso esclusivamente dagli organismi rappresentativi della Circostrizione estero.
6. Il Comitato di Tesoreria della Circostrizione estero concorda con il Tesoriere nazionale del Partito Democratico la quota di rimborsi spettanti alla Circostrizione estero.
7. Il Comitato di tesoreria della Circostrizione estero, a inizio anno e non oltre il 31 gennaio, informa l'Assemblea della Circostrizione estero sulle risorse finanziarie disponibili. Entro il 15 dicembre successivo, lo stesso Comitato presenta una relazione su come sono state utilizzate le risorse dell'anno trascorso.

Articolo 18.

(Autonomia gestionale e responsabilità)

1. Le strutture del Partito sul territorio hanno una propria autonomia gestionale. Ciascuna struttura organizzativa è responsabile esclusiva degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non coinvolge né le altre articolazioni né la Direzione nazionale del Partito Democratico.

Articolo 19.

(Rapporti finanziari all'interno della Circostrizione estero)

1. Le risorse finanziarie, come previsto dal comma 3 dell'art. 17 del presente statuto, sono interamente

impiegate sul territorio per l'attività politica.

2. I criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie all'interno della circoscrizione estero sono stabiliti da un apposito regolamento approvato a maggioranza dall'assemblea della circoscrizione estero.

PARTE IX

Anagrafe e revisioni statuto

Articolo 20.

(Gestione dell'anagrafe e dell'Albo)

1. Ogni circolo dovrà fornire copia della propria anagrafe degli iscritti e del proprio albo degli elettori alla segreteria di paese e al coordinamento della circoscrizione estero, entro la fine di novembre dell'anno a cui corrisponde il tesseramento. A tale scadenza si fa eccezione per il solo anno di prima approvazione del presente statuto, fissando per tale adempimento la scadenza di un mese a partire dall'approvazione definitiva del presente statuto.

2. La copia dell'anagrafe e dell'albo in possesso del coordinamento della circoscrizione estero saranno gli unici elenchi a far fede ai fini congressuali, del conteggio degli iscritti, degli elettori e in caso di controversie non risolte a livello locale.

3. Ogni livello politico stabilisce, nel proprio ambito territoriale, le forme della pubblicità dei dati relativi agli iscritti e agli elettori oltre che le modalità di utilizzazione da parte dei dirigenti, nonché dei candidati ammessi a partecipare alle elezioni per gli organi del partito democratico, a quelle per le cariche istituzionali o per il parlamento nazionale ed europeo, nel rispetto delle normative sulla privacy.

PARTE X

Norme transitorie e finali

Articolo 21.

(Elezioni organismi dirigenti)

1. A seguito dell'approvazione dello statuto, l'assemblea della circoscrizione estero decide tempi e modi per le elezioni di tutti gli altri organismi dirigenti della circoscrizione estero del partito democratico.

2. Il presente statuto è formulato nel quadro dei principi fondamentali contenuti nello statuto nazionale, nel codice etico e nel manifesto dei valori, le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente statuto e dei relativi regolamenti, e costituiscono criterio interpretativo per queste ultime".

PARTE XI

Organizzazione giovanile del partito democratico all'estero

Articolo 22.

(Costituzione dell'organizzazione giovanile della circoscrizione estero)

1. La circoscrizione estero del partito democratico riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di propri organismi dirigenti.

2. Le forme e le modalità organizzative dell'organizzazione giovanile della circoscrizione estero del partito

democratico sono stabilite dallo statuto della stessa organizzazione, in conformità a quanto previsto dallo statuto nazionale dell'organizzazione giovanile del partito democratico.